


COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23/08/2018

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Finalità del Regolamento.
- Art. 6 - Trattamento dei dati personali

CAPO II PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Funzioni del Responsabile
- Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo
- Art. 11 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 12 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 14 - Modalità da adottare per i dati videoripresi
- Art. 15 - Obblighi degli operatori
- Art. 16 - Pubblicità dell'installazione nel trattamento dei dati
- Art. 17 - Diritti dell'interessato
- Art. 18 - Sicurezza dei dati
- Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 22 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 23 - Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Art. 24 - Modifiche regolamentari

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio cittadino, gestito ed impiegato dal Comune di Morino.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la Protezione dei dati Personali e in particolare al "decalogo" del 29/11/2000 e successive integrazioni e modificazioni, al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali (Garante Privacy) 8 aprile 2010 recante linee guida in materia di videosorveglianza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Morino e collegato alla sala di controllo del Comune che ne regola l'uso nei limiti imposti dalla vigente normativa e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio. L'elenco dei siti ove posizionare le telecamere è il seguente:

1. via provinciale ingresso del capoluogo
2. via XXIV maggio capoluogo
3. via Tufella zona scuola
4. piazza S.Maria
5. via Della Vittoria Grancia
6. piazza scuola Falcone e Borsellino
7. piazza S.Antonio Grancia
8. Via Fossa
9. Via Breccioso
10. Via Circonvallazione bassa Rendinara
11. Via Belvedere Rendinara
12. Via S.Antonio Rendinara

Eventuali nuovi siti da controllare e la posizione delle relative telecamere verranno individuati di volta in volta con atto della Giunta Comunale.

Art. 3 - Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

1. Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta al controllo del territorio e alla protezione degli individui, oltre che a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici, impianti pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Morino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "brandeggio", supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 5 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Morino, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Morino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 501, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo sugli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dai punti di raccolta;
- g) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h) alla tutela in tal modo di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessino i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che l'Ente svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione e il patrimonio pubblico, garantendo un elevato grado di sicurezza sul territorio comunale.

8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla vigente normativa in materia di "privacy" con apposita regolamentazione.

CAPO II

PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

Art. 7 - Notificazione

1. Il Comune di Morino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 8 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile di Area della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del presente Regolamento. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

2. Il Responsabile del trattamento, in base al presente Regolamento, può delegare singole funzioni a collaboratori, previa approvazione del Sindaco.

3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla Privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente Regolamento, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del Responsabile.

7. Il Responsabile ed i soggetti autorizzati all'accesso custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché la parola chiave per l'autenticazione informatica ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali.

Art. 9 - Funzioni del Responsabile

1. Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 e ss. Del GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento Europeo 2016/679;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Responsabile del Trattamento dei dati personali.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile della gestione e del trattamento e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito delle unità di personale alle dipendenze del comune di Morino.
2. Gli incaricati andranno nominati tra quelli che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 12 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati, come indicato nei punti precedenti.
2. Il Responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema che potranno autonomamente variare previa comunicazione scritta al Responsabile stesso.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "Log" di accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale di controllo, che è munita di sistema di protezione che ne impedisce l'accesso. In questa sede le immagini saranno registrate su appositi server. L'impiego del sistema

di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

Il termine massimo di conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Morino, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico) nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 15 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 13, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 c. 3

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali e civili.

Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Morino, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, conforme al modello semplificato elaborato dal Garante della Privacy, nei siti in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura "Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la sala di controllo del Comune di Morino".

2. Il Comune di Morino, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione in internet, nonché mediante la diffusione di informazioni a mezzo stampa o l'affissione di manifesti informativi.

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicate oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12, comma 3, nella sala controllo del Comune di Morino, dove sono custoditi i videoregistratori.
2. La sala di controllo o l'armadio di custodia dei videoregistratori sono sistematicamente chiusi a chiave.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è disciplinata dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Art. 22 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Morino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.